

# Seminario

**L'attuazione in Italia della Direttiva Pile e Accumulatori  
Quali oneri, scadenze e adempimenti a carico delle  
aziende**

**Alcuni primi problemi interpretativi :  
scorte al 18.12.08 , pile non estraibili ,  
produttori con sede all' estero ©**

*19 febbraio 2009*

**Unione del Commercio - Sala Turismo, Corso Venezia, 49 – Milano**

***Maurizio Iorio***

***Avvocato in Milano***

**Presidente di ANDEC – Confcommercio**

## Scorte di pile non conformi

**Divieto** , dal 18.12.2008 di :

“ .... ***immissione sul mercato :***

***a) di tutte le pile o accumulatori, anche***

***incorporati in apparecchi, contenenti più di***  
***0,0005 per cento di mercurio in peso;***

***b) di pile o accumulatori portatili, compresi***  
***quelli incorporati in apparecchi, contenenti***  
***piu' dello 0,002 per cento di cadmio in peso***

“

**Scorte di pile non conformi**

**Importanza del concetto di  
“ *immissione nel mercato* “  
per identificare le pile già immesse  
al 18.12.2009 e quindi  
commercializzabili anche  
successivamente**

**Art. 2.1 p) D. Lgs 188/08 :**  
**per immissione nel mercato si intende**  
**- la *fornitura* o**  
**- la *messa* a disposizione**  
**in favore di terzi all' interno della**  
**comunità , compresa l'*importazione***  
**nel territorio doganale**

## **Pile importate nella Comunità Tesi della Commissione ( come per RoHS )**

**Secondo la Commissione, ai fini che ci interessano , affinché ci sia un' immissione nel mercato , occorre che allo **sdoganamento nella Comunità** ( immissione in libera pratica ) si accompagni :**

**(a) un trasferimento fisico** nel magazzino europeo dell' importatore / distributore che commercializzerà il medesimo nella UE , ( sia questo un soggetto indipendente o una sales company controllata dal produttore ) o all' end-user ,


**e / oppure , in mancanza ,**

**(b) Un trasferimento di proprietà , possesso o detenzione** (es. vendita, leasing , affitto ) a pagamento o gratuitamente , al soggetto sopra indicato o all' utilizzatore finale .

*Deve in ogni caso trattarsi di un prodotto finito ( ad esempio : accumulatori già assemblati in un apparecchio )*

# Pile importate nella Comunità Tesi della Commissione

Figura 1.1 ( tesi della Commissione )




Esempio :

- Multinazionale con sede in Giappone che vende gli AEE al suo HQ europeo ( " Produttore nella UE " ) che, a sua volta , li vende alle varie sussidiarie ( Sales company ) nazionali ;

# Pile importate nella Comunità Tesi della Commissione

Figura 1.2. – altro caso ( tesi della Commissione )



## Esempio :

- Produttore con sede in Cina che vende gli AEE ad un importatore con sede nella UE ,  
che, prima di commercializzarli , li imballa e/o li etichetta , e/o comunque li rielabora .

## **Pile fabbricate nella Comunità Tesi della Commissione**


Se si tratta di **prodotto fabbricato nell' ambito della UE** , il medesimo è immesso nel mercato italiano : **al momento in cui il produttore cede (trasferimento fisico e/o trasferimento di proprietà , possesso o detenzione ) un prodotto finito al primo intermediario ( controllato o indipendente ) della catena commerciale , o lo cede direttamente all' utilizzatore finale .**

Quindi , non basta il passaggio dalla linea di produzione al magazzino di stock -vendita del produttore stesso .



# Pile fabbricate nella Comunità Tesi della Commissione

*Figura 1.1. – altro caso ( tesi della Commissione )*




**Esempio :**

- Produttore nella UE che vende gli AEE al ad una sua Sales Company o al primo rivenditore della catena commerciale .

# Pile fabbricate nella Comunità Tesi della Commissione

*Figura 1.2. – altro caso ( tesi della Commissione )*



**Esempio :**

- Produttore nella UE che vende gli AEE direttamente all' utilizzatore finale . Se il Produttore si avvale di un commissionario ( intermediario commerciale ) , la immissione nel mercato si ha quando il Commissionario vende gli AEE per conto del Produttore all' utilizzatore finale, e non quando , successivamente , il Produttore fattura gli AEE al Commissionario ( = nostro commento ) .

**Art. 9.1. “ *Gli apparecchi contenenti pile ed accumulatori sono progettati in modo tale che i rifiuti di pile ed accumulatori sono facilmente estraibili ... “***

**A decorrere da 6 mesi dal 18.12.08 tali apparecchi “ sono corredati di istruzioni che indicano come rimuoverli senza pericolo ... “**

**Quali “ *apparecchi contenenti pile ed accumulatori* “ ?**

**Ai sensi dell’ art. 2.1.m) , si tratta solo degli AEE , ossia degli apparecchi che dipendono dall’ energia elettrica per svolgere la loro funzione primaria :**

**Quindi: no un peluche con pila incorporata ; no un biglietto d’ auguri “ parlante “ ecc.**

## **Chi deve poter estrarre le pile ?**

**Nelle FAQ la Commissione così spiega :** “

*End-users or professionals (e.g. appliance service centres, waste treatment facilities) should be able to remove batteries from appliances. The instructions showing how the batteries can be readily and safely removed should also specify who, in the view of the manufacturer, is the best person to safely remove the battery. The instructions should also describe any dangers of not complying with the battery removal instructions.*”

**Da quando devono potersi estrarre le pile ?**

**Il D. Lgs 188/08 non lo dice espressamente : si potrebbe argomentare che il termine è lo stesso previsto per le correlative istruzioni ( 6 mesi dal 18.12.2008 ) o che coincide con la data del 18.12.2008**

## Produttori con sede all' estero

### Caso :

**un produttore con sede fuori dall' Italia vende direttamente dall' estero le pile ad una pluralità di dealers italiani : ogni delaeer deve iscriversi al registro e farsi carico degli oneri di racconta e trattamento ?**

## Produttori con sede all' estero

In questi casi , il Produttore straniero può iscriversi direttamente al Registro e farsi carico lui stesso di tutti gli **adempimenti** : infatti l' allegato III , all' art. 1 , stabilisce che “ *... nel caso il produttore non sia stabilito nel territorio italiano , si iscrive al Registro attraverso un proprio rappresentante in Italia , incaricato di tutti gli adempimenti previsti . “ ( stessa disciplina RAEE )*



## Produttori con sede all' estero

### Nota :

**Meglio che il produttore straniero non nomini quale rappresentante PILE il suo ufficio commerciale in Italia , ma un eco rappresentante *ad hoc* , onde non rendere più verosimili contestazioni circa l' esistenza di una stabile organizzazione nel nostro paese ( con possibili conseguenze fiscali ..... )**

***Grazie per la Vostra  
attenzione!***

***Avv. Maurizio Iorio***  
***www.avvocatoiorio.it***

*Tel.+39 3351321041*

*m.iorio@avvocatoiorio.it*  
*maurizio.iorio@andec.it*